

REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI AMBIENTI DI PARTICOLARE RILIEVO ARCHITETTONICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO E DI BENI MOBILI, PIANTE E COMPOSIZIONI FLOREALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FIRENZE STRUMENTALI ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18.6.2018)

Allegato sub lett. A al Regolamento
(Aggiornato con Delibera 2019/G/659 del 31.12.2019)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento individua principi e criteri per la concessione in uso temporaneo a terzi di sale ed altri ambienti di proprietà del Comune di Firenze che rivestono particolare importanza dal punto di vista architettonico, storico, artistico e paesaggistico (di seguito denominati "ambienti"), nonché per la concessione in uso temporaneo di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi (di seguito denominati "beni").

2. Gli ambienti di cui al precedente comma sono individuati nell'allegato sub lett. "A" al presente Regolamento, il cui contenuto potrà essere oggetto di aggiornamento da parte della Giunta Comunale in relazione alla mutata disponibilità di ambienti di interesse architettonico, storico, artistico o paesaggistico ritenuti idonei, anche in termini di valorizzazione degli stessi, ad ospitare iniziative ed eventi organizzati da terzi, tenuta sempre presente la priorità delle iniziative e delle attività istituzionali.

I beni di cui al precedente comma sono individuati dalla Giunta Comunale tra i beni (in via esemplificativa: sedie, tavoli, piante ecc..) che l'Amministrazione ritiene di poter mettere a disposizione di terzi per l'organizzazione di iniziative ed eventi.

3. La Giunta Comunale definisce i corrispettivi per la concessione degli ambienti e dei beni oggetto del presente Regolamento secondo le modalità e i criteri di cui ai successivi artt. 4 e 5 ed approva – tenuto anche conto del prioritario uso degli ambienti e dei beni per iniziative istituzionali o comunque afferenti le funzioni istituzionali dell'ente - la disciplina inerente il procedimento concessorio, le relative competenze, e tutti gli ulteriori aspetti per i quali è richiamata in seguito la competenza dell'organo esecutivo. Resta ferma, nel rispetto dei principi generali di cui al presente atto, la competenza dei Quartieri in relazione agli ambienti attribuiti alla loro disponibilità.

4. Non costituisce oggetto del presente regolamento l'uso di ambienti e di beni da parte dell'Amministrazione per lo svolgimento di iniziative dalla stessa organizzate. A tal fine si intendono organizzate dal Comune le iniziative per le quali l'Amministrazione determina modalità e termini di organizzazione, conservando in ogni momento la responsabilità ed il controllo dell'iniziativa stessa. E' altresì escluso dall'oggetto del presente regolamento l'uso di ambienti da parte della Sindaca o del Sindaco e delle assessore o degli assessori comunali per conferenze stampa e per riunioni con rappresentanti di enti ed istituzioni pubbliche e private, non aventi natura convegnistica o eventistica, funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Le fattispecie di cui al presente comma potranno costituire oggetto di disciplina da parte della Giunta Comunale.

5. Sono altresì escluse dall'oggetto del presente regolamento le iniziative istituzionali organizzate dalla Presidenza del Consiglio Comunale, dai Gruppi consiliari e dalle Commissioni negli ambienti affidati alla gestione della Direzione del Consiglio Comunale, o comunque posti, con provvedimento di carattere gestionale, nella disponibilità della/del Presidente del Consiglio. Dette iniziative istituzionali, sentita/o la/il Direttora/Direttore della Direzione del Consiglio, possono comunque essere svolte anche negli ambienti oggetto del presente Regolamento previa richiesta dell'organizzatore (nella persona della/del Presidente del Consiglio, della/del capogruppo consiliare o della/del presidente di Commissione) all'ufficio cui compete la concessione degli ambienti stessi.

6. E' esclusa dall'applicazione delle seguenti norme del presente Regolamento la concessione in uso temporaneo a terzi di ambienti e/o beni per lo svolgimento di mostre aperte al pubblico o per lo svolgimento di iniziative ed eventi organizzati da terzi che, nell'ambito di un complessivo progetto approvato dalla Giunta Comunale, sono stati appositamente selezionati dall'Amministrazione. In tali casi spetterà a quest'ultima la definizione delle relative

condizioni d'uso, tenuto conto della rilevanza dell'attività posta in essere, degli eventuali benefici economici o di valorizzazione d'immagine che possano derivare dalla stessa attività al richiedente e/o al Comune, del tempo di utilizzazione e dello spazio effettivamente occupato dall'iniziativa, nonché dell'incidenza che quest'ultima ha sulla fruibilità pubblica dell'ambiente. In ogni caso non integra fattispecie di concessione d'uso di ambiente l'installazione di beni e manufatti che non incida in modo rilevante sulla fruibilità pubblica dell'ambiente stesso.

ART. 1 BIS – Sono escluse dalla concessione degli ambienti del suddetto regolamento tutte le iniziative in contrasto con quanto disposto dall'art. 5 bis dello Statuto del Comune di Firenze.

ART. 2 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI AMBIENTI

1. Gli ambienti sono concessi in uso temporaneo a terzi per lo svolgimento di attività, non aventi scopo di lucro, compatibili con i fini istituzionali del Comune, col valore storico-culturale dell'ambiente richiesto, nonché con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti di cui al precedente comma, l'uso temporaneo degli ambienti per lo svolgimento di eventi prevalentemente finalizzati ad attività promo-pubblicitaria o commerciale, può essere concesso, previa espressa motivazione, laddove sussista in tal senso un interesse pubblico connesso ai particolari benefici economici individuati secondo quanto disposto dal successivo art. 4, comma 6, e non ne consegua, per le caratteristiche dell'evento, un pregiudizio all'immagine della Città e/o dell'Amministrazione Comunale.

3. Nei casi in cui l'iniziativa/evento per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente comporti la chiusura totale o parziale di percorsi museali, la concessione può essere rilasciata soltanto a seguito o in concomitanza della relativa disposizione di chiusura emessa secondo la competenza e le forme definite dalla Giunta Comunale, e comunque espressamente motivata dalla prevalenza dell'interesse pubblico connesso alla tipologia dell'evento e/o dei benefici economici derivanti dalla concessione rispetto al sacrificio imposto alla collettività a seguito della concessione stessa, ovvero da esigenze di pubblica sicurezza rilevate dagli organi a ciò preposti. La Giunta Comunale, fatte salve le ipotesi connesse ad esigenze di pubblica sicurezza, stabilisce limiti temporali di chiusura dei percorsi museali a tutela del diritto individuale ad accedere e godere del patrimonio artistico e culturale della Città.

4. Al fine di garantire l'accessibilità agli ambienti da parte di una maggiore pluralità di soggetti terzi ovvero per ragioni organizzative e/o manutentive, la Giunta Comunale può stabilire una durata massima di concessione, comprensiva del periodo di allestimento/disallestimento, da applicare quale regola generale ovvero in relazione a determinati ambienti e/o determinate tipologie di eventi.

5. A tutela dell'Amministrazione comunale e ai fini del controllo della conformità e della coerenza con la natura istituzionale, con l'immagine del Comune, con le sue funzioni istituzionali ed i suoi obiettivi di programma, i concessionari si obbligano a rendere noto all'Amministrazione eventuali rapporti di sponsorizzazione a supporto dell'iniziativa, specificandone la natura e la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione.

ART. 3 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI BENI

1. I beni sono concessi in uso temporaneo a terzi per lo svolgimento di iniziative/eventi compatibili con i fini istituzionali del Comune e non aventi natura commerciale o promo pubblicitaria, fatta salva l'ipotesi in cui l'uso sia connesso alla concessione di ambienti di proprietà del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

2. La Giunta Comunale può stabilire la durata massima di concessione dei beni secondo quanto già previsto per gli ambienti all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

ART. 4 – CORRISPETTIVO, AGEVOLAZIONI E GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI AMBIENTI

1. Per la concessione in uso degli ambienti il concessionario deve corrispondere al Comune di Firenze un canone, quale corrispettivo commisurato al valore patrimoniale dell'ambiente in uso, e un rimborso spese forfettario, a copertura dei costi medi sostenuti dall'Amministrazione per garantire la funzionalità degli ambienti. Per eventuali servizi accessori non necessari, ma comunque funzionali allo svolgimento delle iniziative da svolgersi negli ambienti comunali (es. cerimoniale, assistenza tecnica ecc.), che l'Amministrazione, su disposizione della Giunta Comunale, decida di offrire ai concessionari sarà previsto un apposito corrispettivo commisurato ai valori di mercato dei servizi stessi.

2. Gli importi relativi al canone di concessione, al rimborso spese e agli eventuali servizi accessori di cui al precedente comma sono individuati dalla Giunta Comunale, la quale, per quanto riguarda il canone di concessione, delibera previa proposta della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal Regolamento generale per l'attività contrattuale e dal Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze. Detti importi sono determinati per moduli/fasce orarie di sei ore suddivisi come segue: dalle ore 7.00 alle ore 13.00; dalle ore 13.00 alle ore 19.00; dalle ore 19.00 alle ore 01.00; dalle ore 01.00 alle ore 7.00.

3. Ai fini della quantificazione del canone di concessione i suddetti moduli non possono essere frazionati, tuttavia – fermo restando che per ogni concessione è dovuto un canone almeno pari a quello previsto per un modulo orario – l'importo relativo al singolo modulo è dovuto laddove la concessione comprenda almeno un'ora del modulo stesso.

4. In ordine agli importi relativi al rimborso spese e agli eventuali servizi accessori, con disciplina della Giunta Comunale può essere stabilita la frazionabilità dei moduli di cui al presente articolo secondo fasce orarie comunque non inferiori alle due ore, e possono essere altresì individuate fattispecie di concessione per le quali - in ragione dell'elevata partecipazione di persone all'evento e delle relative conseguenze in termini di consumi e/o di impegno per l'Amministrazione – i suddetti importi siano applicati con una congrua maggiorazione rispetto a quelli previsti in via ordinaria.

5. Gli importi di cui al presente articolo relativi all'uso di ambienti nei giorni del sabato e festivi, oltretutto nella fascia serale/notturna (ore 19:00 – 07:00) dei giorni feriali, dovranno comunque essere maggiori di almeno il 10% rispetto a quelli previsti negli altri giorni della settimana o nelle altre fasce orarie giornaliere.

6. Alle concessioni d'uso temporaneo per lo svolgimento di eventi prevalentemente finalizzati ad attività promozionali o commerciali si applica un canone di concessione maggiorato almeno del 50% rispetto a quanto previsto per iniziative non aventi scopo di lucro.

7. In ogni caso al concessionario, fermo restando il pagamento del rimborso spese, non è richiesto il canone di concessione per il periodo di accesso agli ambienti per installazioni e disinstallazioni funzionali all'iniziativa per la quale è concesso l'ambiente quando queste avvengano nella fascia oraria notturna 01.00 – 07.00 o non incidano in modo rilevante sulla fruibilità pubblica o istituzionale dell'ambiente stesso.

8. Qualora la concessione comporti la necessità di chiusura al pubblico di tutto o di parte di un percorso museale – con la conseguente mancata bigliettazione ovvero con la conseguente emissione di biglietti a prezzo ridotto – il concessionario deve altresì farsi carico del relativo mancato introito, quantificato, in via presuntiva, dai competenti uffici sulla base del prezzo dei biglietti in essere e dei flussi medi di visita al museo dell'anno precedente, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di definire un maggior rimborso per periodi di particolare afflusso di pubblico dalla stessa individuati.

9. Il concessionario, a copertura di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo dall'ambiente e dall'attività ivi svolta e, nei casi in cui dalla stessa attività possa derivare un pregiudizio all'ambiente e ai relativi arredi, a copertura di eventuali danni a detto patrimonio, deve produrre idonea polizza assicurativa secondo le prescrizioni definite dalla Giunta Comunale. Quest'ultima individua in particolare – in ragione della sussistenza di circostanze che escludano ragionevolmente il rischio di un pregiudizio al suddetto patrimonio - le ipotesi nelle quali l'Amministrazione può esentare il concessionario dalla presentazione della relativa copertura assicurativa, fermo restando in ogni caso il diritto dell'Amministrazione stessa di rivalersi sul concessionario per i danni eventualmente patiti.

10. Nell'ambito della disciplina attuativa di cui al seguente art. 8, comma 1, la Giunta comunale potrà prevedere le seguenti fattispecie agevolative, le quali tengono conto della tipologia dell'evento e/o della natura del soggetto richiedente:

- a) esenzione dal pagamento degli oneri previsti dai commi 1 e 8 del presente articolo per concessioni strumentali ad iniziative/eventi che la Giunta Comunale, in virtù della stretta inerente delle stesse con le funzioni istituzionali del Comune, abbia "fatto proprie" con deliberazione;
- b) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione – fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo - per concessioni strumentali ad iniziative/eventi relativamente alle quali la Giunta Comunale abbia, con deliberazione, dichiarato il proprio interesse in quanto finalizzate alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, educativa, ambientale ovvero a produrre ricadute positive, di natura economica e/o di immagine, sulla Città;
- c) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione – fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo - per concessioni in favore di enti pubblici

(locali, nazionali, europei ed internazionali) nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di enti in house del Comune di Firenze e di enti iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o all'Anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale che svolgano iniziative/eventi finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale, educativa, ambientale, alla promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo, o alla promozione economica e turistica del territorio. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dell'ambiente previa formale richiesta in tal senso da parte dell'interessato dalla quale si evinca il possesso in capo allo stesso dei requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari;

- d) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione – fatto salvo, laddove non diversamente previsto dalla Giunta Comunale, l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo - per concessioni ad enti in house del Comune di Firenze funzionali allo svolgimento di programmi o progetti approvati dalla Giunta Comunale, anche laddove gli ambienti concessi siano destinati all'uso di sub-concessionari sponsor di detti progetti/programmi. Resta ferma in quest'ultima ipotesi l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti dell'ente in house concessionario nei confronti del Comune. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dell'ambiente previa formale richiesta in tal senso da parte dell'ente in house interessato dalla quale si evinca il progetto/programma di riferimento e gli estremi di approvazione dello stesso da parte della Giunta.

E' inoltre facoltà della Giunta Comunale individuare con proprio atto eventi ricorrenti organizzati da terzi cui applicare continuativamente, senza necessità di specifica e periodica deliberazione, la fattispecie agevolativa prevista dalla lett. a) ovvero dalla lett. b) del presente comma, in quanto divenuti nel tempo "eventi tradizionali" della Città, e perciò costituenti patrimonio culturale della stessa, o comunque eventi caratterizzanti la vita sociale, culturale o scientifica della Città.

11. L'Amministrazione può altresì prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - nei limiti previsti dalla Giunta Comunale e comunque al fine di incentivare sinergie con cittadini ed enti privati nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell'organizzazione di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell'ambito di contratti di sponsorizzazione, determinate agevolazioni. In tali ipotesi, fatti salvi specifici accordi di collaborazione reciproca con enti pubblici, resta fermo l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali ulteriori importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo.

12. L'Amministrazione Comunale può sottoscrivere accordi di reciprocità con altri enti pubblici che prevedano il reciproco uso di rispettivi ambienti con l'esenzione del canone e del rimborso spese forfettario, fermo restando l'obbligo di corrispondere al Comune di Firenze gli ulteriori e diversi oneri previsti dal presente articolo.

13. Le fattispecie agevolative di cui al presente articolo non costituiscono, in quanto tali, ipotesi di esenzione dall'obbligo di produrre idonea polizza assicurativa, per le quali vale in ogni caso quanto eventualmente disposto dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente comma 9.

14. Resta in ogni caso ferma, in tutte le fattispecie agevolative di cui al presente articolo, la piena responsabilità organizzativa dell'iniziativa/evento e ad ogni altro effetto in capo al concessionario.

ART. 5 – CORRISPETTIVO, AGEVOLAZIONI E GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI BENI

1. Per la concessione in uso dei beni, il concessionario deve corrispondere al Comune di Firenze un canone, in qualità di corrispettivo, nella misura approvata dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

2. La Giunta Comunale definisce altresì i casi – in relazione alla tipologia e al valore dei beni nonché al rischio di un pregiudizio degli stessi - in cui sia previsto a carico del concessionario anche un deposito cauzionale. La misura di quest'ultimo – comunque inferiore al valore di mercato dei beni - è approvata dalla stessa Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

3. Per l'ipotesi di mancata restituzione di uno o più beni ovvero di restituzione di beni inservibili da parte del concessionario la Giunta Comunale può stabilire un indennizzo il cui *quantum* è definito dalla stessa Giunta, su proposta dell'ufficio cui compete la concessione, tenuto conto del valore di mercato dei beni. Nei casi in cui sia previsto il deposito cauzionale il Comune si rivarrà in primo luogo mediante trattenuta dello stesso.

4. Il trasporto e la posa in opera dei beni è di regola di competenza del concessionario. La Giunta Comunale può

tuttavia individuare, in relazione ad esigenze organizzative correlate all'evento o alla miglior tutela e conservazione del bene concesso, fattispecie nelle quali l'Amministrazione svolge il servizio di trasporto e posa in opera dei beni, il cui costo dovrà di regola essere a carico del concessionario nella misura approvata dalla stessa Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

5. Nell'ambito della disciplina attuativa di cui al seguente art. 8, comma 1, la Giunta comunale potrà prevedere le seguenti fattispecie agevolative, le quali tengono conto della tipologia dell'evento e/o della natura del soggetto richiedente:

- a) esenzione dal pagamento degli oneri previsti dai commi 1 e 4 del presente articolo per concessioni strumentali ad iniziative/eventi che la Giunta Comunale, in virtù della stretta inerenza delle stesse con le funzioni istituzionali del Comune, abbia "fatto proprie" con deliberazione;
- b) agevolazione fino al 80% del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento degli eventuali importi di cui al comma 4 del presente articolo - per concessioni strumentali ad iniziative/eventi relativamente alle quali la Giunta Comunale abbia, con deliberazione, dichiarato il proprio interesse in quanto finalizzate alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, educativa, ambientale ovvero a produrre ricadute positive, di natura economica e/o di immagine, sulla Città;
- c) agevolazione fino al 80% del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento degli eventuali importi di cui al comma 4 del presente articolo - per concessioni in favore di enti pubblici (locali, nazionali, europei ed internazionali) nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di enti in house del Comune di Firenze e di enti iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o all'Anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale nonché di altri enti/organismi senza scopo di lucro definiti dalla Giunta Comunale che svolgano iniziative/eventi finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale, educativa, ambientale, alla promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo, o alla promozione economica e turistica del territorio. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dei beni previa formale richiesta in tal senso da parte dell'interessato dalla quale si evinca il possesso in capo allo stesso dei requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari.

6. L'Amministrazione può altresì prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - nei limiti previsti dalla Giunta Comunale e comunque al fine di incentivare sinergie con cittadini ed enti privati nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell'organizzazione di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell'ambito di contratti di sponsorizzazione, determinate agevolazioni. In tali ipotesi, fatti salvi specifici accordi di collaborazione reciproca con enti pubblici, restano fermi a carico del concessionario gli eventuali oneri di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Le fattispecie agevolative di cui al presente comma non costituiscono, in quanto tali, ipotesi di esenzione dall'eventuale obbligo di produrre un deposito cauzionale, per le quali vale in ogni caso quanto eventualmente disposto dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

8. Resta in ogni caso ferma, in tutte le fattispecie agevolative di cui al comma precedente, la piena responsabilità organizzativa dell'iniziativa/evento e ad ogni altro effetto in capo al concessionario.

ART. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI

1. Il concessionario è tenuto al rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi e non potrà consentire l'ingresso nei locali ad un numero di persone superiore alla capienza massima indicata dall'Amministrazione in relazione all'ambiente concesso.

2. Il concessionario deve utilizzare gli ambienti assegnati secondo diligenza ed è responsabile dell'ordinato svolgimento dell'evento, rispondendo nei confronti dell'Amministrazione Comunale per ogni eventuale danno agli ambienti, agli impianti, alle suppellettili e ad ogni altro elemento presente, nonché per ogni eventuale danno a terzi derivante dall'utilizzo del bene.

3. E' fatto divieto al concessionario di operare qualunque genere di intervento che possa recare anche un seppur minimo danneggiamento agli ambienti.

4. E' altresì vietato al concessionario qualsiasi intervento che possa portare ad una modifica dello stato dei luoghi e/o degli impianti tecnologici, o che alteri le caratteristiche storiche, architettoniche, monumentali degli ambienti, nonché del patrimonio artistico ivi conservato.

ART. 7 – RINUNCIA E REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale mettere a disposizione del concessionario un ambiente, tra quelli disciplinati dal presente atto regolamentare e comunque idoneo ad ospitare l'iniziativa programmata, diverso da quello oggetto di concessione, laddove quest'ultimo non sia più disponibile o utilizzabile per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso il concessionario può rinunciare alla concessione ed esercitare il diritto al rimborso di quanto già versato all'Amministrazione per la concessione stessa.

2. Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma, la rinuncia da parte del concessionario può essere esercitata entro un determinato termine definito dalla Giunta Comunale, la quale potrà altresì determinare eventuali penali a carico del concessionario stesso per il mancato rispetto dei suddetti termini.

3. L'Amministrazione Comunale può, motivando espressamente:

- sospendere o revocare in ogni momento la concessione per motivi di sicurezza o comunque di forza maggiore, ovvero per mancato rispetto delle condizioni d'uso da parte del concessionario;
- con un preavviso di almeno 48 ore, revocare la concessione laddove ricorrano sopravvenute ragioni di pubblico interesse diverse da quelle di cui al precedente punto.

In questi casi, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto già versato all'Amministrazione per la concessione stessa, il concessionario non può pretendere dall'Amministrazione alcun indennizzo, risarcimento o rimborso relativo a danni subiti in conseguenza della revoca e/o a spese sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa/evento per il quale lo stesso aveva richiesto la concessione.

ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento la Giunta Comunale approva la disciplina attuativa di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento. Il presente Regolamento entrerà in vigore soltanto con l'esecutività della delibera di approvazione della suddetta disciplina attuativa. Nelle more, al fine di garantire nel frattempo piena operatività all'attività di concessione temporanea delle sale e dei beni di proprietà del Comune, saranno applicati i regolamenti, i disciplinari e/o i diversi atti comunali ad oggi vigenti in materia.

2. Fino alla definizione di detti importi saranno applicati i corrispettivi di concessione vigenti al momento dell'approvazione del presente atto ovvero i diversi importi che la Giunta Comunale potrà individuare in via rigorosamente transitoria anche secondo un criterio parametrico rispetto ad ambienti/beni simili già sottoposti a concessione.

**AMBIENTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FIRENZE CHE RIVESTONO PARTICOLARE IMPORTANZA DAL
PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO, STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO**

AMBIENTI DI PALAZZO VECCHIO

- SALONE DEI CINQUECENTO
- SALONE DEI DUGENTO
- SALA GIGLI
- SALA ELEMENTI
- TERRAZZA DI SATURNO
- CORTILE DI MICHELOZZO
- SALA D'ARME
- SALA DELLE UDIENZE
- SALA MACCONI (ex incontri)
- SALA EX BAR
- CORTILE DELLA DOGANA

AMBIENTI DI PALAGIO DI PARTE GUELFA

- SALA BRUNELLESCHI
- SALA GIGLI
- SALA CAMINETTO
- SALA DRAPPEGGI

AMBIENTI EX CASERMA DEI MARESCIALI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI

- REFETTORIO CON STANZE ANNESSE
- CHIOSTRO GRANDE
- AULA MAGNA
- STANZA DEL GENERALE CON SCALONE MONUMENTALE E ANNESSI
- ANTICA INFERMERIA E CORTILE DEGLI ARANCI

TEPIDARIUM DEL ROSTER